

STATUTO FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO

Articolo 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita, per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, attuata ai sensi dell'art 2, commi 57 e seguenti della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 23 aprile 1998 n. 134, la

"FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO".

1.2 La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dei Fondatori.

1.3 La Fondazione che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Torino.

1.4 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, dal Decreto Legge 24 novembre 2000 n. 345 convertito con modificazioni nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6, dal Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004 n. 128 (art. 2), dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 e loro modifiche ed integrazioni e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

1.5 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Articolo 2

FINI - ATTIVITA'

2.1 La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico - culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2 Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali, strumentali, ed accessorie, adeguandosi a criteri di imprenditorialità ed efficienza ed operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio.

2.3 La Fondazione può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

2.4 La Fondazione può mettere a disposizione dei Fondatori le proprie competenze e professionalità per l'attuazione di loro progetti artistici e culturali. Spetta al Consiglio d'Amministrazione valutarne l'opportunità e la compatibilità con le attività istituzionali della Fondazione.

Articolo 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 Lo Stato, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, concorrono per legge alla Fondazione.

3.2 E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ha concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

3.3 Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni: - venga presentato da un Fondatore; - concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, indicata dall'Assemblea, ma comunque non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).

3.4 Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne la destinazione, tenuto conto dei vincoli di destinazione eventualmente posti dai soggetti conferenti.

3.5 A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dall'Assemblea.

3.6 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, nè rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del D. Lgs. 367/1996, così come modificato dal Decreto Legge 24 novembre 2000 n. 345 convertito con modificazioni nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6 e dal Decreto Legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004 n. 128.

3.7 L'ammontare del patrimonio conferito alla Fondazione da Fondatori privati non può superare un importo pari al 40% (quaranta per cento) del totale del patrimonio.

Articolo 4

PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino;
- b) dagli apporti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367;
- c) dagli ulteriori apporti comunque ricevuti.

4.2 Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro: - i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro Regio di Torino, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale; - i contributi pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo; - ogni altro bene, mobile o immobile, pervenuto a qualsiasi titolo; - il diritto di utilizzare - senza corrispettivo - il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività.

4.3 La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che non vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente esercita.

4.4 La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

4.5 Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali con espresso divieto di distribuire utili od altre utilità patrimoniali.

Articolo 5

ORGANI

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori

5.2 Non possono fare parte degli Organi, di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d) ed e), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e, f.

5.3 Ciascuno degli Organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge per gli Amministratori di società quotate in mercati regolamentati e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 I componenti gli Organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere b), c) ed e) decadono di diritto dalla nomina delle seguenti ipotesi: - perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo; - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e; - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990 n. 55; - mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'Organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 La decadenza è pronunciata dall'Organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato e a chi lo abbia nominato. Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.

Articolo 6

ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente all'atto di trasformazione;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- d) esprime pareri in merito al bilancio;
- e) esprime pareri su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) può proporre che il Consiglio di Amministrazione eserciti azione di responsabilità nei confronti di amministratori, indicandone i motivi.

6.2 L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

6.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di tre Consiglieri di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente o per telefax con un preavviso di sole 48 ore. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

6.4 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere presenti all'Assemblea, salvo quando si tratti di nomine di Consiglieri o di loro responsabilità o quando lo richieda un quarto dei Fondatori.

6.5 A ciascun Fondatore spetta un voto in Assemblea. I Fondatori perdono il diritto di voto dopo tre anni dalla data di adesione o dalla data del rinnovo della medesima.

6.6 Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino spettano in assemblea due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione.

6.7 L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, nonché la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione.

6.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti; quelle concernenti i pareri in merito alle modificazioni dello statuto sono assunte con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli Organi della Fondazione sono assunte con voto segreto.

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. E' componente di diritto il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino. Un componente è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Un componente è nominato dalla Regione Piemonte. Possono inoltre nominare un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella Fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione o il loro rinnovo nella medesima. Ciascun soggetto privato può nominare o concorrere a nominare un solo amministratore. Eventuali Consiglieri mancanti saranno nominati dall'Assemblea scelti fra personalità del mondo culturale e delle libere professioni e decadranno automaticamente in ordine di età dal più giovane al più anziano, man mano che un Fondatore privato realizzi la condizione minima di legge per nominare un suo rappresentante nel Consiglio.

7.2 Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.

7.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dagli articoli 5. 2 et 5. 3 dello Statuto.

7.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili. I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

7.5 Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

7.6 Il Consiglio diventa operativo non appena siano in carica cinque suoi componenti.

7.7 Le Autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono.

Articolo 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca il Sovrintendente;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- e) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione o che non risulti, per legge o per statuto attribuito ad altro organo;
- f) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- g) nomina il Revisore Contabile e designa, salvo diversa disposizione di legge, un componente del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 11.2.
- h) approva e modifica regolamenti istitutivi di altre figure di soggetti sovventori che collaborano alla Fondazione in forma diversa da quella di Fondatore.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce non meno di sei volte nell'anno; per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro suoi componenti.

8.3 Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8. 1 lettera b), con gli stessi poteri e prerogative degli altri Consiglieri. Alle delibere di cui alla lettera d) dell'art. 8. 1 il Sovrintendente non può votare.

8.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato a partecipare il Direttore Artistico.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Le delibere concernenti le materie di cui alle lettere b) et c) del comma 1, debbono avere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Sovrintendente, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

8.7 La Fondazione, a norma dell'art. 1 comma 3 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345 convertito nella Legge 26 gennaio 2001 n. 6 può avvalersi del Patrocinio dell'Avvocatura di Stato.

Articolo 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1 Presidente della Fondazione è il Sindaco "pro-tempore" della Città di Torino.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni.

9.3 In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 10

IL SOVRINTENDENTE

10.1 Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua elezione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

10.2 Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori della cui attività risponde direttamente.

10.3 Il Sovrintendente:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
- b) nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Artistico scegliendoli tra musicisti di chiara fama e comprovata esperienza;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) predispose il bilancio di esercizio nonché, di concerto con il Direttore Artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Articolo 11

Parte I

COLLEGIO DEI REVISORI

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto di 3 membri effettivi ed un membro supplente nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

11.2 Un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Un membro effettivo è designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Un membro effettivo è designato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

11.3 Il Collegio è presieduto dal Componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

11.4 All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice Civile.

11.5 Il Collegio dei Revisori riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

11.6 I Revisori, che assistono alle riunioni dell'Assemblea ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, non hanno diritto di voto.

11.7 I Revisori durano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

11.8 In caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui ai precedenti commi 1 et 2; nelle more il revisore è sostituito da supplente. Il nuovo revisore scade insieme a quelli in carica.

Parte II

11.9 Il controllo contabile della Fondazione di cui agli art. dal 2409 bis al 2409 septies è esercitato da un revisore contabile o da società di revisione nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.

11.10 Il controllo contabile, e le relative retribuzioni, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.

Articolo 12

BILANCIO CONSUNTIVO

12.1 L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. E' corredato dalla Relazione alla gestione e dalle Relazioni del Collegio dei Revisori e del Revisore Contabile.

12.3 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

12.4 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.5 Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

12.6 Il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, insieme alla relazione dei Revisori, viene inviato entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.1 lettera d). Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro il 30 maggio il parere si considererà favorevole.

12.7 Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 13

BILANCIO PREVENTIVO

13.1 Il Sovrintendente predispone entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

13.2 Il bilancio preventivo viene inviato entro il 15 novembre all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'articolo 6. 1 lettera d). Qualora l'Assemblea non lo abbia espresso entro il 15 dicembre, il parere si considererà favorevole.

Articolo 14

PERSONALE DIPENDENTE

14.1 I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato usufruiscono della stabilità di impiego.

14.2 Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dai contratti aziendali stipulati tra la Fondazione e i rappresentanti dei lavoratori, oltre che dagli artt. 22 e 23 del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Articolo 15

SCIoglimento

15.1 Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione cessi la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività simili ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Torino, la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Torino, li 7 febbraio 2006

Firmati

Sergio Chiamparino – Presidente della Fondazione

Antonio Maria Marocco – Notaio

Registrato a Torino il 13 febbraio 2006 al n. 1353/1